



Atto conforme ai requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale

Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696660

CONTRATTO N. 230FO02421

INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E RESPONSABILE LAVORI (RL) PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO ESSICCAMENTO FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CREMONA - CIG N. 990817657E - CUP N. D11B21006880005.

ATTO SOGGETTO AD IVA

TRA LE PARTI

a) **PADANIA ACQUE S.p.A.** con sede legale in Via Del Macello, 14 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 00111860193 – PEC: padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «Committente» o «PA» e qui rappresentata

E

b) **PAGANI FEDERICO**, con studio in Via IV Novembre, 30 – 46040 Piubega (MN) - di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore» o «Professionista»;

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre Prot. N. 0031591 del 13/07/2023, si è deciso di procedere a norma dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e come successivamente modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1., del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, con l'affidamento del predetto incarico al



sunnominato Appaltatore, per un importo complessivo pari a € 42.788,01 (euro

quarantaduemilasettecentoottantotto/01), comprensivo del Contributo

Integrativo Cassa di Previdenza e al netto dell'IVA, per lo svolgimento del servizio.

Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a €

0,00 (Euro zero/00), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in considerazione

che tale servizio è di natura intellettuale;

- il presente incarico si inserisce all'interno del più ampio appalto (oltre detto anche intervento) relativo all'ottimizzazione della linea fanghi dell'impianto di depurazione di Cremona in cui è prevista l'installazione di una seconda centrifuga e di un sistema di essiccamento termico dei fanghi, individuato nel Piano d'Ambito della Provincia al n. 2196 e finanziato, in parte, con FONDI PNRR stanziati dall'Unione Europea - Next Generation UE – Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - COMPONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” - INVESTIMENTO 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”.
- Con decreto prot. n. 23 del 20 gennaio 2023 il Dipartimento Sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ammesso a finanziamento l'intervento presentato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (beneficiario), che si avvale di Padania Acque S.p.A.
- Con "ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE" sottoscritto in data 05 maggio 2023 è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse relative al richiamato intervento.
- Il presente affidamento, in quanto finanziato, in parte, con FONDI PNRR, deve rispettare quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18



giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

La documentazione di affidamento è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- rispetto dei diritti delle persone con disabilità secondo i principi specifici stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure di cui al Decreto del 9 febbraio 2022;
- obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato



dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema

dell'Unione europea.

- sono stati avviati i controlli ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- l’Appaltatore, che ricoprirà il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Responsabile Lavori, dichiara di disporre delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative adeguate, nonché di possedere i requisiti per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente incarico e necessarie all’assunzione dello stesso,

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Entrambe le parti ratificano la su esposta premessa narrativa e la assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si vincola al rispetto di tutta la documentazione amministrativa ed economica da essa presentata ai fini dell’affidamento, la quale, pur non essendo tutta materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’INCARICO

1. Il presente incarico disciplina, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, le condizioni e i termini contrattuali relativamente all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabile dei lavori per la realizzazione del comparto essiccamento fanghi presso l’impianto di depurazione di Cremona, codice intervento piano d’ambito n. 2196.

2. L’Appaltatore si impegna alla esecuzione dell’incarico alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696659

vigore), degli atti e dei decreti ministeriali attuativi in materia e, in particolare, delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché del D.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI PREVISTE NELL'INCARICO

3.1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Le prestazioni dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprendono gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; inoltre, l'Appaltatore nel corso dello svolgimento dell'incarico dovrà:

- svolgere con diligenza l'incarico affidato dalla Committente, rispettando le leggi e le norme deontologiche, fornendo le proprie prestazioni con scienza e coscienza;
- eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico;
- svolgere l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa;
- esaminare la documentazione esistente presso Padania Acque S.p.A. relativa alle Imprese coinvolte nello svolgimento dei lavori;
- produrre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- effettuare l'analisi e la verifica della conformità della documentazione prodotta dalle Imprese coinvolte, in materia di sicurezza nei cantieri edili;
- effettuare un numero di sopraluoghi ritenuti necessari allo svolgimento corretto del compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla verifica della conformità del cantiere e delle imprese coinvolte;
- collaborare in modo continuativo con il Responsabile del Procedimento di Padania Acque S.p.A.;



- trasmettere agli organi preposti la notifica preliminare, in via telematica, e mantenerla aggiornata.

3.2 Responsabile dei lavori in fase di esecuzione

In virtù degli obblighi definiti dal D.lgs. n. 81/2008, le prestazioni dell'incarico di

Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, sono così dettagliate:

- vigilare in ogni caso sull'osservanza delle normative vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008; al riguardo, il Responsabile dei lavori dovrà in particolare chiedere alle imprese esecutrici tutta la documentazione che riterrà utile a valutare la capacità delle imprese stesse sotto il profilo tecnico-organizzativo, nonché la conseguente fattibilità delle lavorazioni con l'approntamento di mezzi idonei di prevenzione e l'impiego di maestranze qualificate e/o specializzate;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmettere all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla dichiarazione



dell'organico medio annuo ed al documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- trasmettere, nelle ipotesi di cui all'art. 99, comma 1, del D.lgs. n 81/2008 e prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII al medesimo D.lgs. n 81/2008 e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, avendo cura che copia di tale notifica venga affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;
- disporre immediatamente - ove necessario, ai fini della sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. n 81/2008 - ed a seconda dei casi, la sospensione dei lavori e la chiusura dei cantieri stessi, l'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, sentito il Committente;
- provvedere ad ogni ulteriore obbligo previsto, anche in forza di disposizioni normative emanate successivamente al presente atto, in materia di appalto e di salute e sicurezza dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili quali definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a), del D.lgs. n 81/2008;
- riferire al Committente per iscritto, con periodicità almeno mensile ovvero anche immediatamente laddove ne ravvisi la necessità in relazione all'incarico conferito, sullo svolgimento dei lavori, con specifico riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ulteriori comunicazioni da inviare al sottoscritto Committente dovranno concernere in particolare le disposizioni di sospensione dei lavori, chiusura dei cantieri, allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal



cantiere e/o risoluzione del contratto. Tutte le comunicazioni che il responsabile dei lavori è tenuto ad inviare in ottemperanza a quanto sopra dovranno essere indirizzate presso il domicilio del Committente.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ OPERATIVE, ONERI DELL'APPALTATORE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore lavorerà in sinergia con la PA. Sarà libero rispetto all'orario di svolgimento delle proprie prestazioni, ma dovrà far riferimento agli orari di lavoro del personale di PA per le attività che richiedono accertamenti, sopralluoghi, riunioni od incontri.
2. L'Appaltatore è tenuto a produrre i documenti di cui al precedente art. 3 completi del "cartiglio standard", su richiesta di PA. Inoltre, tutta la documentazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto concordato con PA, in formato *.pdf* completa di sottoscrizione digitale.
3. Nell'ambito dello svolgimento del presente incarico l'Appaltatore sarà assoggettato all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali venga a conoscenza. Al riguardo, lo stesso garantisce che tutte le suddette informazioni, considerate assolutamente riservate e confidenziali, in quanto strettamente necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, non verranno messe a disposizione di altri soggetti; l'Appaltatore si impegna, pertanto, a non divulgare e/o utilizzare le stesse, se non per quanto necessario e funzionale allo svolgimento del medesimo incarico, così come meglio precisato al successivo art. 20.

ARTICOLO 5 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quant'altro relativo all'incarico commissionato, a seguito della liquidazione del compenso all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696647

assoluta della Committente.

2. Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

ARTICOLO 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il valore complessivo del presente contratto si dichiara di € 42.788,01 (euro quarantaduemilasettecentoottantotto/01), comprensivo del Contributo Integrativo Cassa di Previdenza, oltre all'IVA nella percentuale prevista dalla normativa vigente all'atto della fatturazione. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), considerando che tale servizio è di natura intellettuale; pertanto, Padania Acque S.p.A. non è tenuta alla compilazione del DUVRI.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. dddd), del D.lgs. n. 50/2016. In particolare, il corrispettivo delle prestazioni è stato calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016, come meglio dettagliato nell'Elaborato DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA allegato, al netto di contributi previdenziali ed IVA, applicando lo sconto del 15% (quindicipercento), secondo quanto indicato nell'Offerta economica dell'Appaltatore che si allega al presente contratto.
3. Tutti gli obblighi e oneri dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'INCARICO



1. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di emissione del “Certificato di Regolare Servizio”, di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 8 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

■ L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale nel Comune di Piubega (MN), all’indirizzo via IV Novembre, 30 – 46040 Piubega (MN) ■

ARTICOLO 9 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Le fatture, relative al compenso spettante all’Appaltatore, dovranno essere emesse, in relazione al singolo stato d’avanzamento dei lavori (SAL), a seguito della conclusione di tutte le relative lavorazioni da parte delle Imprese, nonché del completamento di tutte le relative prestazioni di cui al precedente art. 3 e della consegna dei relativi documenti di competenza di cui al precedente art. 4, previo nulla osta – da trasmettere in forma scritta – da parte del Responsabile del Procedimento, e, per la rata di saldo, a seguito della presentazione del “Certificato di regolare esecuzione”.

Pertanto, le fatture potranno essere emesse solo in virtù di tutte le seguenti condizioni:

- 1) in relazione al singolo stato d’avanzamento lavori (SAL):
 - a) conclusione di tutte le relative lavorazioni da parte delle Imprese ed emissione del SAL;
 - b) completamento di tutte le relative prestazioni di cui al precedente art. 3 del presente contratto e consegna alla Committente di tutta la relativa documentazione di cui al precedente art. 4 del presente contratto;
 - c) comunicazione scritta di nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento;



2) per la rata di saldo:

a) emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;

b) rilascio da parte di Padania Acque S.p.A. del "Certificato di regolare esecuzione" di cui al successivo art. 17 del presente contratto.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare le fatture, complete di indicazione del N. di CIG (al fine di consentire il rispetto della L. n. 136/2010), del N. di CUP comunicato da Padania Acque S.p.A. e del N. di contratto.

3. Le fatture emesse in modo difforme, rispetto a quanto sopra prescritto, potranno comportare ritardi nei pagamenti, in virtù delle necessarie rettifiche che verrebbero richieste all'Appaltatore da parte della Committente.

4. La Committente si impegna ad effettuare i pagamenti mediante Bonifico Bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica circa la regolarità contributiva e previdenziale, nonché previa verifica, per i pagamenti superiori ad € 5.000, della regolarità tributaria e fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il pagamento dovranno rispettare tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010; saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice [redacted], ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su di esso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. [redacted]

6. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2010 n. 217.

7. La violazione delle prescrizioni di cui all’art. 3 della predetta L. n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione espressa ex art. 1456 cod. civ.
8. PA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare. In tal caso, in applicazione dell’art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto specificato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel presente incarico, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. L’Appaltatore deve presentare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (responsabilità civile professionale) relativamente all’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. La polizza dovrà risultare attiva per tutta la durata dell’incarico. A tal fine, l’Appaltatore ha prestato apposita polizza RC Professionale con massimale pari a € 1.500.000,00 rilasciata in ██████████ ██████████ debitamente quietanzata.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696636

polizza fideiussoria [REDACTED]

La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del presente contratto.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 12 - "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

3. La garanzia è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di PA, in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'incarico, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'incarico.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di PA.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo approvato con decreto del D.M. Mise del 16/09/2022 n. 193 (GURI del 14/2/2022 n. 291).

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Nel caso in cui le prestazioni contrattuali non rispettino le tempistiche pattuite, fatte salve eventuali proroghe richieste dall'Appaltatore e concesse dal



Committente solo in presenza di giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari all'1,00‰ (unovirgolazerozeropermille) del relativo corrispettivo professionale pattuito.

2. Tenuto conto del comma 6 dell'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e del DPCM 07/12/2021, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono altresì previste le seguenti penali, per quanto applicabili:

- in caso di inadempimento dell'obbligo posto in capo agli operatori economici che non sono tenuti alla redazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47. co. 3 D.L. 77/2021), verrà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del contratto, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento;
- in caso di inadempimento dell'obbligo posto in capo agli operatori



economici che non sono tenuti alla redazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, co. 3-bis D.L. 77/2021) verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del contratto, decorrente – anche retroattivamente – dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento;

- in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4 D.L. 77/2021) verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del contratto, decorrente – anche retroattivamente – dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento.

In conformità all'art. 50 D.L. n. 77 del 2021, in deroga all'articolo 113-bis del Codice, le penali dovute per le inadempienze di cui ai punti precedenti, incluse quelle dirette a sanzionare l'inadempimento agli obblighi previsti dai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, potranno trovare applicazione fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dal



medesimo articolo 50, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto del contratto, pena la facoltà per PA di risolvere il contratto. A seguito della risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Si specifica, infine, che la violazione del comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 comporta, inoltre, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto od in parte, con le risorse del PNRR.

4. PA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione Appaltante per l'inesatto adempimento degli incarichi.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Con l'assunzione dell'incarico l'Appaltatore si obbliga nei confronti della Committente a:

- svolgere le prestazioni di cui al presente incarico, con la necessaria diligenza, nel rispetto delle leggi vigenti, nonché delle norme deontologiche della professione;



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696625

- a consegnare la documentazione dalla stessa fornita e quella predisposta per

l'incarico a richiesta del Committente medesimo;

- rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è

venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico, né degli stessi

può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e

vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo

stesso segreto professionale.

Inoltre:

- sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già espressamente indicati nel

presente Contratto e quelli a lui imposti per legge o per regolamento;

- sono altresì a carico dell'Appaltatore, per quanto applicabili, i seguenti oneri

correlati al PNRR:

- assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile

una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione delle

prestazioni, tenendo conto di quanto stabilito dal Parere MIMS n. 1133/2022,

secondo cui "stando al tenore letterale della disposizione, il precetto va

riferito unicamente alle assunzioni "necessarie" per l'esecuzione del contratto

o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali";

- rispettare il principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE

2020/852;

- rispettare la programmazione e il cronoprogramma dell'intervento oggetto

dell'affidamento;

- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei

tempi e nei modi previsti dalla documentazione di affidamento;

- a conservare la documentazione inerente il presente affidamento in fascicoli



cartacei/informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle amministrazioni, del MASE, del servizio centrale MEF per il PNRR, dell'organismo di Audit, della Commissione Europea dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea (ECA) della Procura Europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali;

- a garantire un flusso informativo costante per permettere al soggetto attuatore PNRR di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione del presente affidamento;

- rispettare tutti i principi e le condizionalità del PNRR.

- sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente incarico, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente incarico, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;

- l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato



nel presente incarico e nei documenti qui richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di PA, assumendosene ogni relativa alea.

2. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da PA;
- malleverare e tenere indenne PA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- si impegna a dare immediata comunicazione a PA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

3. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 18 del presente contratto.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

1. La Committente, relativamente al presente incarico, si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a:

- fornire tutto il materiale a propria disposizione, nonché tutta la documentazione utile all'espletamento dell'incarico da parte dell'Appaltatore;
- consentire l'accesso ai luoghi interessati dalle prestazioni, al fine di assicurare la corretta esecuzione del presente incarico;
- informare tempestivamente l'Appaltatore in merito a qualsiasi variazione



relativa all'incarico conferito, mediante comunicazione scritta;

2. Sono inoltre a carico della Committente i seguenti costi:

- le spese amministrative, diritti di segreteria e ogni altro onere inerente eventuali pratiche amministrative presso Enti terzi.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBCONTRATTI, SUBAPPALTO

1. Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e anche parzialmente, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

2. È vietato il subappalto, ai sensi dell'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di costituzione in mora, a seguito di dichiarazione di Padania Acque S.p.A., comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell'articolo 1456 del cod. civ. nelle ipotesi previste dal presente contratto e nel caso di inesatto o incompleto adempimento di una delle obbligazioni facenti capo all'Appaltatore, qualora lo stesso non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, PA procederà all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Appaltatore a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, e lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni ulteriori causati a PA, in ragione della risoluzione del contratto.

2. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.:

- in tutti i casi previsti dal presente contratto, ivi comprese le ipotesi di



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696614

subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;

- nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze delle norme del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- nel caso in cui sia accertato il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

- qualora l'Appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;

- qualora vi sia un ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 7 del presente contratto;

- qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento del 20% dell'importo contrattuale.

In tali casi l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

3. È altresì causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 accertata da Padania Acque S.p.A. anche successivamente alla stipula del contratto.

4. L'Appaltatore è consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed è consapevole, altresì, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituisce parte essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di quanto stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituirà un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

5. All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Padania Acque S.p.A., rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In seguito



alla risoluzione del contratto, Padania Acque S.p.A. potrà affidare il contratto o la porzione residua del medesimo ad altro professionista.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale. Qualora la cauzione definitiva non copra l'entità del danno cagionato alla Stazione Appaltante, quest'ultima per rivalersi del maggior danno sofferto procederà a trattenere le somme fatturate e ammesse alla liquidazione.

6. È fatto salvo, inoltre, il diritto di PA di provvedere d'ufficio all'esecuzione di prestazioni non effettuate dall'Appaltatore. L'importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione costituita.

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'Appaltatore sull'entità e sul costo delle prestazioni eseguite direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione delle stesse da parte sua, né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate.

7. In tutti i casi sopra indicati di risoluzione del contratto PA potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra l'entità del danno apportato alla Stazione Appaltante, quest'ultima per rivalersi del maggior danno sofferto procederà a trattenere le somme fatturate ed ammesse alla liquidazione di cui al precedente art. 9.

8. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento, comprensivo delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico senza poter richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento per le prestazioni non eseguite.

ARTICOLO 17 - REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Al termine di tutte le prestazioni dedotte in affidamento, la Stazione Appaltante,



tramite il RUP, rilascerà apposito certificato di regolare esecuzione del servizio

oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 18 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione. Tutte le spese (compresi gli oneri anche tributari e di bollo) inerenti al presente contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'incarico, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. È a carico della Stazione Appaltante il pagamento degli oneri previdenziali.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 20 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" - La informiamo di quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati è Padania Acque S.p.A.: dati di contatto tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile, per i fini di cui alla presente, al seguente indirizzo di posta



elettronica dpo_privacy@padania-acque.it. La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità dell'instaurazione del rapporto. La base giuridica del trattamento è il medesimo contratto. I dati personali da Lei rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dal Responsabile e dagli incaricati del servizio acquisti e comunicati agli incaricati dei settori aziendali preposti all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti all'instaurazione del rapporto contrattuale.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art.15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

2. Sussiste l'obbligo per l'operatore economico contraente di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui si verrà, eventualmente, a conoscenza o entrerà in possesso nel corso dell'esecuzione del presente contratto. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Padania Acque S.p.A. potrà agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza, compreso l'eventuale rimborso di importi pagati al soggetto interessato e/o a titolo di sanzioni, in caso di eventuali violazioni afferenti alla normativa privacy.

ARTICOLO 22 – ALLEGATI



Marca da bollo da € 16,00
n. 01220292696603

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: l'Elaborato DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, l'Offerta economica, la polizza assicurativa e la cauzione definitiva di cui al precedente art. 11, la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali nonché la nomina di Responsabile Lavori.

2. I documenti elencati al precedente punto 21.1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso l'U.O. Procurement in Via del Macello n. 14 a Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padania Acque S.p.A.

L'Appaltatore

██████████

██████████

██████████

██████

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Art. 2 Oggetto del contratto;
- Art. 3 Ammontare del contratto;
- Art. 4 Durata del contratto;
- Art. 5 Domicilio dell'Appaltatore;
- Art. 6 Fatturazioni e pagamenti;
- Art. 7 Responsabilità e garanzie;
- Art. 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Art. 9 Divieto di cessione del contratto, subcontratti, subappalto;
- Art. 10 Adempimenti in materia penale;



- Art. 11 Revoca e risoluzione del contratto;
- Art. 12 Richiamo alle norme legislative e regolamentari;
- Art. 13 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale;
- Art. 14 Regolare esecuzione del servizio;
- Art. 15 Foro competente;
- Art. 16 Informativa per il trattamento dei dati personali e riservatezza;
- Art. 17 Allegati.

Nonché le disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

L'Appaltatore

[Redacted signature]

[Redacted signature]

La presente copia è conforme al documento originale conservato agli atti di Padania

Acque S.p.A.